



COMMISSIONE EUROPEA
SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles,

SG-Grefe(2014)D/

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 7-15
1000 BRUXELLES

Oggetto: Costituzione in mora - Infrazione n. 2014/2006

Il Segretariato generale La invita a trasmettere la lettera in allegato al Ministro degli Affari esteri.

Per la Segretaria generale,

Valérie DREZET-HUMEZ

All.: C(2014) 934 final

IT



Bruxelles, 20.2.2014

2014/2006
C(2014) 934 final

Signora Ministro,

Vorrei richiamare la Sua attenzione sull'applicazione della Direttiva 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio adottata il 30 novembre 2009 e concernente la conservazione degli uccelli selvatici¹, (di seguito: "la Direttiva" o "la Direttiva Uccelli") in Italia.

In diritto

La normativa comunitaria

La Direttiva Uccelli ha lo scopo di contribuire alla conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

L'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva recita: *"Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all'allegato IV, lettera a)."*

L'allegato IV, lettera a, alla Direttiva elenca i mezzi, impianti o metodi di cattura o di uccisione di uccelli che devono, in particolare, essere vietati dagli Stati membri, tra cui figurano le reti.

¹ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7

On. Emma BONINO
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

L'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della Direttiva recitano: "1. *Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:*

- a) — nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,*
— nell'interesse della sicurezza aerea,
— per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
— per la protezione della flora e della fauna;
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;*
- c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.*

2. *Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:*

- a) le specie che formano oggetto delle medesime;*
- b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;*
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;*
- d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;*
- e) i controlli che saranno effettuati."*

La normativa italiana

La principale normativa italiana concernente le attività venatorie e il recepimento della Direttiva Uccelli è la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (di seguito "Legge 157/1992").

L'articolo 3 della Legge 157/1992 stabilisce il divieto di uccellazione².

L'articolo 4, paragrafi 3 e 4, della Legge 157/1992 recitano:

"3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività'.

² Tecnica di caccia agli uccelli con trappole, reti o altri mezzi di cattura o uccisione di massa o comunque non selettivi.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati".

L'articolo 5 della Legge 157/1992, paragrafo 2, recita:

"Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità."

L'articolo 19 bis, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della Legge 157/92, come modificata, recita:

«1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento."

I punti "p" e "u" dell'articolo 21 della Legge 157/1992 prevedono rispettivamente il divieto di usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5, ed il divieto di usare reti.

Le Regioni hanno adottato leggi regionali di recepimento di tali disposizioni nazionali³, che prevedono che la Giunta regionale, sentito l'INFS⁴ (ora ISPRA⁵), possa autorizzare le Province che ne facciano richiesta a gestire impianti di cattura per assicurare un servizio diretto a soddisfare il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento.

Le attività di cattura di uccelli a fini di richiamo mediante reti tramite l'attivazione d'impianti di cui le Province ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della Legge 157/1992 sono titolari sono iniziate nel 1994 in Lombardia⁶, Veneto ed Emilia-Romagna, nel 1996 in Toscana, nel 1998 nelle Marche e nel 2000 nella Provincia Autonoma di Trento. Anche il Friuli Venezia Giulia⁷ ha autorizzato tali attività, anche se non è chiaro a partire da quale data.

La Regione **Veneto** ha autorizzato le Province di Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, ai sensi e per i fini di cui all'art. 4 comma 5 della L.R. n. 50/93, a gestire gli impianti di cattura per il rifornimento dei richiami vivi, rispettivamente per la

³ Legge Regionale della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 4 Bis del 13.1.1994; Legge regionale della Regione Veneto del 9 dicembre 1993, n. 50, BUR n. 104/1993; Legge regionale della Regione Lombardia del 16 agosto 1993, n. 26, Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 19 agosto 1993 - Supplemento Ordinario n. 1 del 19 agosto 1993; Legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia del 6 marzo 2008, n. 6, Bollettino Ufficiale Regionale 19/03/2008, n. 012; Legge Regionale della Regione Marche n. 7 del 5 gennaio 1995, B.U.R. 12 gennaio 1995, n. 2; Legge regionale della Regione Emilia Romagna del 15 febbraio 1994, n. 8; Legge Provinciale della Provincia di Trento n. 24 del 9 dicembre 1991.

⁴ Istituto Nazionale Fauna Selvatica

⁵ Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale

⁶ In base alla Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 1993, in Lombardia è autorizzata, per la cessione ai fini di richiamo, la cattura di esemplari appartenenti alle specie previste dalla Legge 157/1992 (allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio e merlo) e delle specie storno, passero e passera mattugia.

⁷ I riferimenti degli atti in base ai quali gli impianti di cattura sono stati autorizzati non sono disponibili per la Regione Friuli Venezia Giulia.

stagione 1994 (9 impianti), 1995 (37 impianti), 1996 (35 impianti), 1997 (45 impianti), 1998 (54 impianti), 1999 (55 impianti), 2000 (52 impianti), 2001 (56 impianti, per un massimo di 27.364 uccelli), 2002 (54 impianti, per un massimo di 28.250 uccelli), 2003 (53 impianti, per un massimo di 29.995 uccelli), 2004 (53 impianti, per un massimo di 27.250 uccelli), 2005 (50 impianti, per un massimo di 28.350 uccelli), 2006 (un massimo di 26.645 uccelli), 2007 (un massimo di 25.315 uccelli), 2008-2009⁸ (55 impianti, per un massimo di 25.315 uccelli), 2009-2010⁹ (53 impianti, per un massimo di 23.000 uccelli), 2010-2011¹⁰ (52 impianti, per un massimo di 21.000 uccelli), 2011-2012¹¹ (52 impianti, per un massimo di 18.000 uccelli), 2012-2013¹² (46 impianti, per un massimo di 16.000 uccelli) e 2013-2014¹³ (37 impianti, per un massimo di 14.000 uccelli). Tali autorizzazioni riguardano sempre la cattura delle specie previste dalla Legge 157/1992 mediante l'uso di reti¹⁴.

La regione **Toscana** ha autorizzato le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena¹⁵ a gestire gli impianti di cattura per il rifornimento dei richiami vivi, rispettivamente per le stagioni 1996, 1997, 1998 (34 impianti), 1999 (33 impianti), 2000 (27 impianti), 2001 (13 impianti), 2002 (17 impianti), 2003 (12 impianti), 2004 (16 impianti), 2005 (15 impianti), 2006 (14 impianti), 2007 (14 impianti, per un massimo di 6.028 capi)¹⁶, 2008 (15 impianti, per un massimo di 8.326 capi)¹⁷, 2009 (15 impianti, per un massimo di 10.753 capi)¹⁸, 2010 (15 impianti, per un massimo di 5.090 capi)^{19, 20}. Tali

⁸ Deliberazione della Giunta Regionale n. 2324 del 8 agosto 2008

⁹ Deliberazione della Giunta Regionale n. 2464 del 4 agosto 2009

¹⁰ Deliberazione della Giunta Regionale n. 2141 del 7 settembre 2010

¹¹ Deliberazione della Giunta Regionale n. 1363 del 3 agosto 2011.

¹² Deliberazione della Giunta Regionale n. 1629 del 31 luglio 2012.

¹³ Delibera della Regione Veneto n. 1099 del 28.6.2013.

¹⁴ I riferimenti degli atti in base ai quali gli impianti di cattura sono stati autorizzati non sono disponibili per gli anni precedenti il 2008.

¹⁵ Per alcune stagioni venatorie, un quantitativo massimo di uccelli da catturare è fissato anche per le Province di Massa Carrara, Livorno e Prato, senza che impianti di cattura siano chiaramente individuati.

¹⁶ Legge Regionale 7 Novembre 2007, n. 54.

¹⁷ Legge regionale 18 settembre 2008, n. 47.

¹⁸ Legge Regionale 17 settembre 2009, n. 53. L'articolo 2 di tale Legge è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 266 del 22 luglio 2010), per violazione dell'articolo 9 della Direttiva Uccelli.

¹⁹ Legge Regionale 6 ottobre 2010, n. 50. L'articolo 2 di tale Legge è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 190 del 17 giugno 2011), per violazione dell'articolo 9 della Direttiva Uccelli.

²⁰ Non è chiaro se la cattura delle specie in questione a fini di richiamo mediante reti sia stata autorizzata anche per le stagioni venatorie successive al 2010.

autorizzazioni riguardano sempre la cattura delle specie previste dalla Legge 157/1992 mediante l'uso di reti²¹.

La Regione **Emilia Romagna** ha autorizzato le Province a gestire gli impianti di cattura per il rifornimento dei richiami vivi, sin dal 1994 (11 impianti), 1995 (30 impianti), 1996 (52 impianti), 1997 (58 impianti), 1998 (62 impianti), 1999 (58 impianti), 2000 (59 impianti), 2001 (56 impianti), 2002 (45 impianti), 2003 (44 impianti), 2004 (44 impianti), 2005 (43 impianti)²². Tali autorizzazioni riguardano sempre la cattura delle specie previste dalla Legge 157/1992 mediante l'uso di reti²³.

La Regione **Lombardia** ha autorizzato le Province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Monza e Varese a gestire gli impianti di cattura per il rifornimento dei richiami vivi, rispettivamente per la stagione 1994 (35 impianti), 1995 (49 impianti), 1996 (57 impianti), 1997 (64 impianti), 1998 (60 impianti), 1999 (62 impianti), 2000 (61 impianti), 2001 (52 impianti), 2002 (58 impianti), 2003 (60 impianti), 2004 (54 impianti), 2004-2005 (55 impianti), 2005-2006²⁴, 2006-2007²⁵, 2007-2008²⁶, 2008-2009²⁷, 2009-2010²⁸, 2010-2011²⁹, 2011-2012³⁰, 2012-2013³¹ (55 impianti per un massimo di 45.500 uccelli) e 2013-2014³² (64 impianti, per un massimo di 22.750 uccelli). Tali autorizzazioni riguardano sempre la cattura delle specie previste dalla Legge 157/1992 mediante l'uso di reti³³. La Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/620 del 6 settembre 2013 che ha autorizzato gli impianti per la stagione 2013-2014 ha approvato altresì il programma 2013-2016 di riduzione progressiva, fino alla completa sostituzione con richiami provenienti da allevamento, del numero di uccelli

²¹ I riferimenti degli atti in base ai quali gli impianti di cattura sono stati autorizzati non sono disponibili per gli anni precedenti il 2007, né per gli anni successivi al 2010.

²² Non è chiaro se la cattura delle specie in questione a fini di richiamo mediante reti sia stata autorizzata anche per le stagioni venatorie successive al 2005.

²³ I riferimenti degli atti in base ai quali gli impianti di cattura sono stati autorizzati non sono disponibili per la Regione Emilia Romagna.

²⁴ Legge della regione Lombardia 3 agosto 2005 n. 14.

²⁵ Legge della regione Lombardia 6 agosto 2006 n. 20.

²⁶ Legge della regione Lombardia 6 agosto 2007 n. 21.

²⁷ Legge della regione Lombardia 30 luglio 2008 n. 23.

²⁸ Legge della regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 266 del 22 luglio 2010), per violazione dell'articolo 9 della Direttiva Uccelli.

²⁹ Legge della regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 190 del 17 giugno 2011), per violazione dell'articolo 9 della Direttiva Uccelli.

³⁰ Legge della regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16.

³¹ Deliberazione della Giunta Regionale del 12 settembre 2012 n. IX/4036.

³² Deliberazione Giunta regionale 6 settembre 2013 - n. X/620.

³³ I riferimenti degli atti in base ai quali gli impianti di cattura sono stati autorizzati non sono disponibili per gli anni precedenti il 2005.

selvatici catturabili in Regione Lombardia per la cessione ai fini di richiamo (2013: 22.750 esemplari; 2014: 19.000 esemplari; 2015: 12.700 esemplari; 2016: 6.350 esemplari; 2017:0 esemplari).

La Regione **Marche** ha autorizzato le Province a gestire gli impianti di cattura per il rifornimento dei richiami vivi, rispettivamente per gli anni 1998 (4 impianti), 1999 (7 impianti), 2000 (9 impianti), 2001 (8 impianti), 2002 (10 impianti), 2003 (9 impianti), 2004 (9 impianti), 2005 (8 impianti), 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 (4 impianti, per un massimo di 750 esemplari)³⁴. Tali autorizzazioni riguardano sempre la cattura delle specie previste dalla Legge 157/1992 mediante l'uso di reti³⁵.

La Provincia Autonoma di **Trento** ha gestito un impianto di cattura per il rifornimento dei richiami vivi, rispettivamente dal 2000 al 2005³⁶. Tali autorizzazioni riguardano sempre la cattura delle specie previste dalla Legge 157/1992 mediante l'uso di reti³⁷.

Fatti

Sulla base dell'analisi dei provvedimenti regionali adottati ai sensi dell'articolo 5 della Legge 157/1992 in alcune Regioni italiane nonché sulla base delle relazioni trasmesse dall'Italia ai sensi dell'art. 9 della Direttiva, in data 10 dicembre 2010 la Commissione ha lanciato la procedura d'indagine EU-Pilot 1611/10/ENVI, evidenziando alle Autorità Italiane una possibile violazione della Direttiva Uccelli a proposito della cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo, tramite reti.

Una riunione si è tenuta in data 16 marzo 2011 e le Autorità italiane hanno risposto all'EU-Pilot in data 25 marzo 2011 per mezzo di una nota del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (prot. GAB-2011-0010096/UL del 25/03/2011), accompagnata da note delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto. In questa risposta, le Autorità italiane hanno annunciato che un emendamento alla legge italiana in materia sarebbe stato introdotto per mezzo della Legge Comunitaria 2011. Nessun ulteriore aggiornamento in merito è stato fornito alla Commissione.

Attraverso la successiva nota di risposta trasmessa in data 12 novembre 2013, le autorità italiane hanno comunicato l'approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2013 dello "Schema di Disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2013 bis". Le autorità italiane hanno comunicato che la conclusione dell'iter parlamentare di approvazione della Legge in questione è prevista per la primavera 2014. L'articolo 13 della Legge Europea 2013 bis modificherebbe l'articolo 4 della Legge 157/1992, al fine di introdurre un esplicito riferimento alle disposizioni dell'articolo 19 bis della stessa Legge, che recepisce l'articolo 9 della Direttiva. Tali

³⁴ Non è chiaro se la cattura delle specie in questione a fini di richiamo mediante reti sia stata autorizzata anche per le stagioni venatorie successive al 2010.

³⁵ I riferimenti degli atti in base ai quali gli impianti di cattura sono stati autorizzati non sono disponibili per la Regione Marche.

³⁶ Non è chiaro se la cattura delle specie in questione a fini di richiamo mediante reti sia stata autorizzata anche per le stagioni venatorie successive al 2005.

³⁷ I riferimenti degli atti in base ai quali gli impianti di cattura sono stati autorizzati non sono disponibili per la Provincia Autonoma di Trento.

informazioni sono state ulteriormente confermate nella nota trasmessa dalle autorità italiane in data 14 Febbraio 2014.

Analisi giuridica

La valutazione delle osservazioni inviate dalle Autorità italiane ha evidenziato una violazione dell'articolo 8, in combinato disposto con l'allegato IV, e dell'articolo 9 della Direttiva Uccelli, per i motivi di seguito elencati.

1. Violazione dell'articolo 8, in combinato disposto con l'allegato IV, della Direttiva Uccelli

Nelle Regioni Lombardia, Veneto e Toscana³⁸, la cattura delle specie di uccelli *Columba palumbus*, *Turdus pilaris*, *Turdus philomelos*, *Turdus iliacus*, *Turdus merula*, *Vanellus vanellus*, *Alauda arvensis* mediante l'utilizzo di reti è stata autorizzata ed attuata per molti anni, in violazione all'articolo 8, in combinato disposto con l'allegato IV, della Direttiva Uccelli, sulla base delle seguenti disposizioni:

- Regione Veneto³⁹: Deliberazione della Giunta Regionale n. 2324 del 8 agosto 2008; Deliberazione della Giunta Regionale n. 2464 del 4 agosto 2009; Deliberazione della Giunta Regionale n. 2141 del 7 settembre 2010; Deliberazione della Giunta Regionale n. 1363 del 3 agosto 2011; Deliberazione della Giunta Regionale n. 1629 del 31 luglio 2012; Delibera della Regione Veneto n. 1099 del 28.6.2013.
- Regione Toscana⁴⁰: Legge Regionale 7 Novembre 2007, n. 54; Legge regionale 18 settembre 2008, n. 47; Legge Regionale 17 settembre 2009, n. 53⁴¹; Legge Regionale 6 ottobre 2010, n. 50⁴².
- Regione Lombardia⁴³: Legge della regione Lombardia 3 agosto 2005 n. 14; Legge della regione Lombardia 6 agosto 2006 n. 20; Legge della regione Lombardia 6 agosto 2007 n. 21; Legge della regione Lombardia 30 luglio 2008 n. 23; Legge della regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19⁴⁴; Legge della regione Lombardia

³⁸ La Commissione ricorda che la cattura delle stesse specie di uccelli mediante l'utilizzo di reti è stata autorizzata ed attuata anche nelle Regioni Marche, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e nella Provincia Autonoma di Trento. Tuttavia, i riferimenti degli atti in base ai quali gli impianti di cattura sono stati autorizzati non sono disponibili.

³⁹ I riferimenti degli atti in base ai quali gli impianti di cattura sono stati autorizzati non sono disponibili per gli anni precedenti il 2008.

⁴⁰ I riferimenti degli atti in base ai quali gli impianti di cattura sono stati autorizzati non sono disponibili per gli anni precedenti il 2007 né per gli anni successivi al 2010.

⁴¹ L'articolo 2 di tale Legge è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 266 del 22 luglio 2010), per violazione dell'articolo 9 della Direttiva Uccelli.

⁴² L'articolo 2 di tale Legge è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 190 del 17 giugno 2011), per violazione dell'articolo 9 della Direttiva Uccelli.

⁴³ I riferimenti degli atti in base ai quali gli impianti di cattura sono stati autorizzati non sono disponibili per gli anni precedenti il 2005.

⁴⁴ La Legge della regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 266 del 22 luglio 2010), per violazione dell'articolo 9 della Direttiva Uccelli.

21 settembre 2010, n. 16⁴⁵; Legge della regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16; Deliberazione della Giunta Regionale del 12 settembre 2012 n. IX/4036; Deliberazione Giunta regionale 6 settembre 2013 - n. X/620.

La Commissione ricorda che le reti costituiscono un mezzo di cattura vietato poiché incluse nell'Allegato IV alla Direttiva cui l'articolo 8 fa riferimento.

La Commissione considera che tale violazione dell'articolo 8 si configura anche perché le disposizioni sopra richiamate sono state adottate senza che le condizioni di deroga previste dall'articolo 9 della Direttiva fossero rispettate, per i motivi di seguito esposti.

2. Violazione dell'articolo 9 della Direttiva Uccelli

Le deroghe ai divieti stabiliti all'articolo 8, nonché agli articoli 5, 6 e 7, sono consentite solo alle condizioni rigorose stabilite dall'articolo 9, la prima delle quali è la mancanza di soluzioni alternative. Il fondamento di queste disposizioni è spiegato nel preambolo della Direttiva, secondo cui i vari mezzi, sistemi o metodi di cattura a larga scala o non selettivi devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sulle specie in questione. La possibilità di deroga è soggetta a determinate condizioni ed al monitoraggio da parte della Commissione.

Preliminarmente, la Commissione ricorda la sentenza emessa il 7 marzo 1996 nella Causa C-118/94 (associazione Italiana per il WWF e altri contro Regione Veneto), con la quale la Corte di Giustizia Europea ha ritenuto che il ricorso all'articolo 9 della Direttiva sia subordinato al verificarsi di tre condizioni specifiche (punto 21 della sentenza) "*Occorre ricordare inoltre che, quanto alla possibilità di derogare al regime limitativo della caccia, nonché agli altri limiti e divieti di cui agli artt. 5, 6 e 8 della direttiva, prevista all'art. 9 di quest'ultima, la Corte ha sottolineato che tale possibilità di deroga soggiace a tre condizioni: innanzi tutto, lo Stato membro deve limitare la deroga al caso in cui non esista un'altra soluzione soddisfacente. In secondo luogo, la deroga deve basarsi su almeno uno dei motivi tassativamente elencati all'art. 9, n. 1, lett. a), b) e c). In terzo luogo, la deroga deve rispondere ai precisi requisiti di forma di cui al n. 2 dello stesso articolo, requisiti volti a limitare tali deroghe allo stretto necessario e a permettere la vigilanza da parte della Commissione. Quest'articolo dunque, nell'autorizzare un'ampia deroga al regime generale di protezione, si prefigge solo un'applicazione concreta e puntuale per soddisfare precise esigenze e situazioni specifiche (sentenze 8 luglio 1987, causa 247/85, Commissione/Belgio, Race. pag. 3029, punto 7, e causa 262/85, Commissione/Italia, Race. pag. 3073, punto 7)*".

La Commissione pertanto considera che una deroga concessa in conformità a quanto disposto dalla Direttiva richiede il rispetto di tutte le tre suddette condizioni.

Inoltre, la Corte ha anche dichiarato che l'onere della prova sulla conformità a tali requisiti per ciascuna deroga spetta all'autorità nazionale (v., in tal senso, sentenza C 507/04 Commissione v Austria [2007] ECR I-5939, punto 198; causa C-344/03

⁴⁵ La Legge della regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16 è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 190 del 17 giugno 2011), per violazione dell'articolo 9 della Direttiva Uccelli.

Commissione v Finlandia [2005] ECR I-11033, punti 39 e 60, e causa C-60/05 WWF Italia e altri [2006] ECR I-5083, punto 34).

La Commissione ritiene che i provvedimenti di natura amministrativa e legislativa adottati dalle Regioni Lombardia, Veneto e Toscana, richiamati al punto 1 relativo alla violazione dell'articolo 8, siano stati adottati senza che le condizioni di deroga stabilite dall'articolo 9 della Direttiva fossero rispettate. Infatti, l'autorizzazione alla cattura di uccelli per cessione ai fini del richiamo mediante l'uso di reti è avvenuta in assenza di dimostrazione dell'inesistenza di valide soluzioni alternative e senza che fossero verificate le condizioni contemplate dall'articolo 9, paragrafo 1, punto c), e paragrafo 2, punti c) ed e), per i motivi di seguito elencati nei punti da "A" a "C".

In questo contesto, la Commissione ricorda che la deroga è un provvedimento eccezionale, che può essere adottato in base ad una precisa e puntuale analisi dei presupposti e delle condizioni di fatto stabilite dall'articolo 9. Il fatto che l'impiego delle reti per la cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi sembri essere avvenuto per più di quindici anni contraddice i fini e le ragioni per le quali i poteri derogatori sono stati eccezionalmente previsti dalla normativa (*Sentenza n. 1865 del 16/07/2013 del TAR Lombardia*). L'istituto della deroga, per sua stessa natura, deve essere considerato attivabile solo in via eccezionale e non ne può essere consentita una ripetizione periodica, con cadenza annuale e stagionale, tale da costituire un regime di cattura permanente, in violazione delle norme della Direttiva.

A. Esistenza di valide soluzioni alternative

La Commissione ritiene che l'autorizzazione alla cattura di uccelli per la cessione ai fini del richiamo mediante reti, sulla base dei provvedimenti di natura amministrativa e legislativa adottati dalle Regioni Lombardia, Veneto e Toscana, richiamati al punto 1 relativo alla violazione dell'articolo 8, è avvenuta in mancanza della dimostrazione di assenza di valide soluzioni alternative.

Al contrario, la Commissione ritiene che vi siano numerose valide alternative alla cattura di uccelli per la cessione ai fini del richiamo mediante reti.

Infatti, poiché la cattura di richiami vivi appartenenti alle specie *Columba palumbus*, *Turdus pilaris*, *Turdus philomelos*, *Turdus iliacus*, *Turdus merula*, *Vanellus vanellus*, *Alauda arvensis* è finalizzata alla caccia delle stesse specie di uccelli, la Commissione considera che la stessa potrebbe avvenire innanzitutto senza l'utilizzo di richiami o per esempio con l'utilizzo di richiami a bocca. Infatti, nella maggior parte delle regioni italiane⁴⁶ e degli altri Stati Membri, la caccia a tali specie è effettuata, con successo, senza utilizzare richiami vivi (e senza quindi l'uso di mezzi vietati per la loro cattura).

Inoltre, anche laddove si dimostrasse l'assoluta necessità di utilizzare dei richiami vivi, si potrebbero utilizzare esemplari allevati in cattività. A tal proposito, la Commissione rileva che tale pratica è già utilizzata in Italia, come si evince dalla risposta fornita dalle autorità italiane all'EU-Pilot. La Commissione ricorda che la relazione ISPRA conferma che tutte le specie in questione possono essere allevate in cattività. Inoltre, tale posizione è stata confermata nelle sentenze del 22 luglio 2010 n. 266 e del 17 giugno 2011 n. 190 della Corte Costituzionale e nelle sentenze del T.A.R. Lombardia del 19 luglio 2012 n. 1391 e del 16 luglio 2013 n. 1865. Infine, qualora si dimostrasse anche la necessità di

⁴⁶ Si veda, ad esempio, il report "*I tordi in Italia - Biologia e conservazione delle specie del genere Turdus*", (ISPRA, 2010) pagine 34-39, 42-47.

utilizzare richiami vivi di cattura, la cattura potrebbe essere effettuata tramite mezzi non vietati dalla Direttiva.

Nella risposta all'EU-Pilot, le autorità italiane si sono limitate a giustificare l'assenza di soluzioni alternative alla cattura tramite reti sulla base del fatto che gli allevamenti esistenti non sono in grado di soddisfare le esigenze del mondo venatorio. Tale argomentazione non è accettabile. Infatti, a parte il fatto che questo desta preoccupazioni in merito alla condizione di "piccole quantità", la Commissione sottolinea che il divieto sull'impiego di reti è stato istituito ormai da più di trent'anni. L'Italia ha avuto dunque tutto il tempo a disposizione per attivare delle misure volte ad assicurare la creazione di nuovi impianti di allevamento di uccelli da utilizzarsi come richiami vivi, come pure di fare in modo che i cacciatori adottassero le altre soluzioni sopra richiamate. Il fatto che la cattura di uccelli ai fini del richiamo sia stata autorizzata in modo continuato per così lungo tempo ha, infatti, sfavorito lo sviluppo di tali impianti di allevamento.

A tal proposito, la Commissione ricorda che la Corte di Giustizia Europea ha già chiarito che *"si può considerare che l'allevamento e la riproduzione in cattività non rappresentino un'«altra soluzione soddisfacente» soltanto laddove fosse provato che gli stessi non potrebbero progredire in mancanza di prelievi nell'ambiente naturale. Pertanto, il fatto che l'allevamento e la riproduzione in cattività delle specie in questione non siano ancora praticabili su larga scala stanti le installazioni e le abitudini inveterate degli allevatori dilettanti — le quali ultime, peraltro, sono state favorite da una normativa interna derogatoria al regime generale della direttiva — non è di per sé idoneo a rimettere in discussione il carattere soddisfacente della soluzione alternativa al prelievo nell'ambiente naturale"* (v. sentenza 12 dicembre 1996, causa C-10/96, Commissione/Belgio, punti 20 e 21).

La Commissione richiama anche la sentenza n. 1865 del 16/07/2013, del TAR Lombardia, secondo la quale *"fin dal 1996, secondo la Corte di Giustizia (C.Giust. Sez. III 12 dicembre 1996 C-10/96), il fatto che l'allevamento e la riproduzione in cattività delle specie in questione non siano ancora praticabili in larga scala non è di per sé idoneo a rimettere in discussione il carattere soddisfacente della soluzione alternativa al prelievo nell'ambiente naturale. Tale consolidato principio è stato peraltro recentemente ribadito, anche alla luce del progresso tecnico, da T.A.R Lombardia, Brescia, Sez. II, 19.7.2012 n. 1391, secondo cui "attualmente una soluzione alternativa concretamente applicabile consiste nell'utilizzo di richiami provenienti da allevamenti"* e ancora *"La praticabilità di detta opzione è infine stata sostenuta anche in ambito amministrativo, ed illustrata in plurimi pareri dell'I.S.P.R.A. (prot. n. 824 del 14.2.2000, prot. n. 3046 del 17.5.2007, prot. n. 4129 del 17.6.2009, prot. n. 4417 del 8.6.2006, e da ultimo in data 20.7.2010)."*

In conclusione, la Commissione ritiene che non sia verificata la condizione relativa all'inesistenza di soluzioni alternative all'impiego di reti per la cattura delle specie in questione da utilizzarsi come richiami vivi e, pertanto, gli atti amministrativi e legislativi adottati dalle Regioni Lombardia, Veneto e Toscana, richiamati al punto 1 relativo alla violazione dell'articolo 8, violano l'articolo 9 della Direttiva.

B. Rispetto delle condizioni di cui all'art. 9(1)(c)

L'autorizzazione alla cattura di uccelli mediante l'impiego di reti, ai fini di una successiva utilizzazione degli stessi come richiami vivi per la caccia, non garantisce il rispetto delle

condizioni di cui all'articolo 9(1)(c), con particolare riferimento all'impiego misurato ed alle piccole quantità, alle condizioni rigidamente controllate e al metodo di cattura selettivo.

a. Il metodo di cattura selettivo

La Commissione ritiene che le reti impiegate nella situazione in questione non costituiscano un metodo di cattura selettivo. La Commissione giunge a tale conclusione dalla lettura dell'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva, il quale vieta la caccia condotta con metodi di cattura o di uccisione in massa o non selettivi tra cui quelli elencati nell'allegato IV, e dell'allegato IV, il quale fa riferimento alle reti qualificando, pertanto, tale metodo come non selettivo. Infatti, la Commissione considera che le reti in questione non garantiscono effetti altamente specifici sulle specie che si intende catturare e non minimizzano il rischio di impatti negativi su altre specie, giacché in esse potrebbero rimanere prigionieri un numero indefinito di uccelli di tutte le specie - la maggior parte delle quali potrebbero essere protette.

Nelle note di risposta all'EU-Pilot, le Regioni hanno fatto valere che le reti vengono impiegate secondo le modalità indicate da ISPRA sin dal 13 agosto 1992 con la circolare n. 4598/T-A62 (confermata dal documento tecnico "Norme generali per l'attivazione e la gestione degli impianti di cattura di uccelli a fini di richiamo" del 15 aprile 1998) e riprese nella Circolare del MIRA AF (ora MIPAAF) n. 31502 del 22 novembre 1996, a garanzia della loro selettività. Inoltre, le Regioni hanno evidenziato che la selettività delle reti è garantita dalla dimensione delle maglie e dal fatto che il personale che gestisce gli impianti è in grado di estrarre dalle reti gli individui appartenenti a specie non catturabili, al fine di liberarli.

Tuttavia, la Commissione ritiene che, anche nel caso in questione (presenza di personale specializzato, accorgimenti nella dimensione delle maglie delle reti, ecc.), le reti non possano essere considerate un metodo di cattura selettivo perché non possono prevenire la cattura di uccelli appartenenti a specie non-target. La Commissione ricorda che tale giudizio è condiviso dallo stesso ISPRA nella relazione tecnica allegata alla lettera delle autorità italiane del 17 febbraio 2010 (nel prosieguo "la relazione ISPRA").

A tal proposito la Commissione ricorda che sia il TAR Lombardia (Brescia, Sez. II, 27.1.2011 n. 172) che la Corte Costituzionale italiana (sentenza 29.5.2009 n. 165) hanno escluso la selettività di tali strumenti. Inoltre, la Commissione ricorda che la Corte di Cassazione Penale, Sez. III, con sentenza del 10/03/2009 n. 10528, ha considerato che "*In materia di caccia, sussiste l'attività di uccellazione - vietata in modo assoluto dalla disciplina di cui alla L. 157/92 e punita ex art. 30 lett. e) - allorché lo strumento utilizzato presenta una particolare offensività, perché diretto alla cattura indiscriminata (ossia in massa o non selettiva) di volatili, ivi compresi quelli dei quali è vietata la cattura, con conseguente possibilità di determinare localmente l'estinzione della specie*".

b. Impiego misurato

La Commissione ricorda la pertinente giurisprudenza della Corte, la quale prevede che le deroghe previste dall'articolo 9 della Direttiva possono essere utilizzate solo se viene garantito che la popolazione delle specie interessate è mantenuta ad un livello soddisfacente e che, se tale condizione non è soddisfatta, la caccia degli uccelli non può, in ogni caso, essere considerata giudiziosa e, di conseguenza, lo sfruttamento accettabile ai fini del preambolo 11 alla Direttiva (v., in tal senso, causa C 60/05 WWF Italia e altri [2006] ECR I 5083, punto 32).

Pertanto, la Commissione è del parere che una deroga adottata ai sensi dell'articolo 9(1)(c) della Direttiva, la quale consenta la cattura di uccelli, non può essere giustificata per specie che presentano uno stato di conservazione sfavorevole. Secondo la Guida sulla caccia della Commissione⁴⁷: "*Le deroghe non devono essere concesse per specie o popolazioni con uno stato di conservazione sfavorevole, che sono in declino all'interno dell'Unione europea (o in uno Stato Membro che intende esercitare tali deroghe), la cui area di distribuzione (allevamento o svernamento) si sta contraendo, oppure con livelli molto bassi di popolazione, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato che l'uso di tali deroghe sia benefico per lo stato di conservazione della specie / popolazione interessata*" (punto 3.5.40).

La Commissione osserva che, nel caso in questione, è stata consentita la cattura della Pavoncella (*Vanellus Vanellus*) e dell'Allodola (*Alauda arvensis*). Queste specie, sulla base dei dati scientifici disponibili, presentano condizioni sfavorevoli in Italia e in Europa⁴⁸. Pertanto, la Commissione ritiene che la cattura di tali specie di uccelli non possa essere considerata come rispettosa della condizione relativa all'"impiego misurato", prevista dall'articolo 9(1)(c) della Direttiva Uccelli.

Sulla base di quanto sopra, la Commissione osserva che i provvedimenti di natura amministrativa e legislativa adottati dalle Regioni Lombardia, Veneto e Toscana, richiamati al punto 1 relativo alla violazione dell'articolo 8, i quali hanno consentito e tuttora consentono la cattura della Pavoncella (*Vanellus Vanellus*) e dell'Allodola (*Alauda arvensis*), non rispettano la condizione relativa all'"impiego misurato", prevista dall'articolo 9(1)(c) della Direttiva Uccelli.

La Commissione osserva, peraltro, che le disposizioni sopra richiamate si pongono in evidente contrasto anche con l'articolo 19 bis, paragrafo 3, della Legge 157/92, come modificata, il quale vieta esplicitamente l'uso di deroghe per specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

Infine, la Commissione rileva che le Autorità italiane non hanno fornito alcuna prova sufficiente per dimostrare che tale condizione è stata rispettata. A questo proposito, la Commissione desidera attirare nuovamente l'attenzione dell'Italia sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, la quale dispone che spetta allo Stato Membro che intende applicare l'articolo 9(1) della Direttiva dimostrare che le condizioni per l'applicazione di tale disposizione siano rispettate (cfr. ad esempio causa C 507/04 Commissione v Austria [2007] ECR I 5939, paragrafo 198).

c. Le condizioni rigidamente controllate

La Commissione nota che i provvedimenti amministrativi e legislativi regionali adottati dalle Regioni Lombardia, Veneto e Toscana, richiamati al punto 1 relativo alla violazione dell'articolo 8, hanno autorizzato la cattura di uccelli tramite reti determinando gli individui autorizzati alla cattura in deroga (le Province) nonché il numero massimo di esemplari catturabili.

⁴⁷ "Guida sulla caccia sostenibile ai sensi della Direttiva Uccelli" (aggiornata nel 2008).

⁴⁸ Per l'allodola, si veda: <http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/BirdsInEuropeII/BiE2004Sp8177.pdf>; per la pavoncella, si veda: <http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/Species/BirdsInEuropeII/BiE2004Sp3153.pdf>.

Tuttavia, non tutti gli atti adottati a livello Regionale hanno indicato i luoghi dove può essere effettuata la cattura in deroga⁴⁹ (la localizzazione degli impianti di cattura gestiti dalle Province), né i periodi durante i quali può essere effettuata la cattura in deroga (giorni ed orari di esercizio degli impianti). Né sono stati specificati tipologia e quantità (e le relative risorse) dei controlli che sarebbero stati effettuati per garantire il rispetto della condizione summenzionata. Tale circostanza fa sì che non sia stato possibile garantire il rispetto delle condizioni rigidamente controllate richiesto dalla Direttiva.

Per esempio, il fatto che gli impianti siano stati autorizzati ininterrottamente per alcuni mesi dell'anno e per molte ore (dall'alba al tramonto), presuppone che la cattura delle specie in questione e di altre specie non-target possa essere avvenuta accidentalmente⁵⁰, in assenza degli operatori provinciali preposti alla liberazione degli esemplari catturati accidentalmente.

Inoltre, il fatto che le attività di cattura di uccelli mediante reti non siano avvenute in condizioni rigidamente controllate è dimostrato dal fatto che vi sono prove degli scarsi controlli effettuati sugli impianti dalle autorità competenti nel periodo di attività degli stessi e del fatto che il numero di esemplari catturato è, in molti casi, superiore al massimo consentito⁵¹.

d. Le piccole quantità

Secondo la Guida alla caccia pubblicata dalla Commissione, la nozione di "piccole quantità", ai sensi dell'articolo 9(1)(c) della Direttiva, deve essere considerata come un prelievo di circa l'1 % del tasso totale di mortalità annuale della popolazione della specie interessata da una particolare deroga (punto 3.5.36). La Corte segue lo stesso approccio nella sua giurisprudenza pertinente (causa C-344/03, punto 53 della sentenza). Inoltre, la Corte ha dichiarato, nella causa C-182/02, che la condizione di cui all'articolo 9 (1) (c) relativa alle piccole quantità non può essere soddisfatta se la deroga non garantisce il mantenimento della popolazione delle specie in questione a un livello soddisfacente.

Nel caso di specie, il mancato rispetto della condizione relativa alle piccole quantità si basa sulla constatazione che i provvedimenti amministrativi e legislativi regionali adottati dalle Regioni Lombardia, Veneto e Toscana, richiamati al punto 1 relativo alla violazione dell'articolo 8, hanno permesso la cattura di migliaia di uccelli ogni anno, unicamente sulla base delle richieste dei cacciatori ed del quantitativo massimo di uccelli che possono essere detenuti ed utilizzati da ciascuno di essi ("*dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo di quaranta unità*" di cui all'articolo 5 , comma 2 della legge 157 /1992).

La Commissione rileva che questa metodologia non è in alcun modo legata al criterio sopra richiamato relativo all'1% del tasso totale di mortalità annuale della popolazione della specie interessata da una particolare deroga, poiché le autorità non hanno alcun controllo sul numero di cacciatori che richiedono richiami vivi. Inoltre, la Commissione

⁴⁹ Per esempio, gli atti adottati dalla Regione Veneto specificano unicamente il numero degli impianti autorizzati e non la loro esatta localizzazione.

⁵⁰ Il report ENPA (Ente Nazionale Protezioni Animali) datato 18/12/2013 evidenzia la cattura di molti esemplari di specie non target in Provincia di Vicenza.

⁵¹ La risposta all'EU-Pilot (Allegato B alla risposta della Regione Lombardia) evidenzia come per alcuni impianti non vi siano stati controlli; il report ENPA datato 18/12/2013 evidenzia come il numero di controlli sia limitato, oltre il fatto che i controlli effettuati mettono in evidenza un superamento del numero massimo di esemplari catturabili.

osserva che non vi è alcuna base scientifica in grado di dimostrare che il numero di uccelli la cui cattura è autorizzata possa costituire una piccola quantità. Al contrario, il fatto che gli impianti di allevamento esistenti non siano in grado di soddisfare le esigenze dei cacciatori, come dichiarato dalle Autorità italiane, depone a favore dell'ipotesi che le quantità catturate non possano essere definite piccole quantità.

Infine, la risposta delle Autorità italiane di EU-Pilot mostra che, ad oggi, non ci sono dati precisi sul numero di richiami vivi in possesso dai cacciatori, derivanti sia dalla cattura in natura sia da impianti di allevamento né sul reale "fabbisogno" di richiami da parte dei cacciatori. Pertanto, come evidenziato dallo stesso ISPRA⁵², la Commissione ritiene che i provvedimenti amministrativi e legislativi adottati dalle Regioni sopra richiamati non siano basati su l'analisi puntuale necessaria per l'adozione della deroga.

A tal proposito si ricorda che la Regione Lombardia si è attivata solo nel 2013 per la creazione di una banca dati, tramite l'adozione della Deliberazione Giunta regionale della Regione Lombardia del 6 settembre 2013 - n. X/620, lasciando ragionevolmente presumere che tali dati non siano ancora disponibili.

Inoltre, la Commissione non può che constatare che l'ISPRA, organismo abilitato a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone, emette da anni parere sfavorevole in merito ai provvedimenti regionali di autorizzazione alla cattura per la cessione ai fini del richiamo.

La Commissione sottolinea che l'ISPRA, nei pareri emessi sui provvedimenti regionali, considera che *"il programma regionale di catture per l'anno in corso avrebbe dovuto avere come indispensabile premessa una più attenta analisi della situazione degli uccelli detenuti dai cacciatori e dei fabbisogni reali, e avrebbe dovuto prevedere una sensibile riduzione dei prelievi di soggetti in natura rispetto agli anni scorsi. Inoltre, il programma di cattura avrebbe dovuto essere inserito all'interno di una strategia regionale più ampia per il rifornimento dei richiami vivi, tesa a disciplinare meglio l'intera materia anche attraverso un significativo potenziamento dell'allevamento degli uccelli in cattività."* *"Sino a quando non saranno superate le criticità precedentemente richiamate, si è inoltre dell'avviso che mancheranno i presupposti per l'abilitazione di nuovo personale destinato alla gestione degli impianti. La regolamentazione delle modalità di approvvigionamento dei richiami e la valutazione del personale idoneo, infatti, sono due processi intimamente connessi tra loro. Non risulta possibile valutare l'idoneità degli operatori in assenza di una regolamentazione degli impianti aderente alle indicazioni fornite da questo Istituto, dal momento che tale regolamentazione rappresenta una materia imprescindibile per la valutazione degli aspiranti tenditori"* (Nota ISPRA prot. n. 28181 del 25.08.2010, indirizzata alla Regione Veneto, e successive).

⁵² Relazione ISPRA allegata alla lettera delle autorità italiane del 17/02/2010.

La Commissione sottolinea che tali pareri espressi da ISPRA non sono stati seguiti dalle Autorità italiane.

C. Rispetto dei requisiti di cui all'art. 9(2) (c) ed (e)

L'autorizzazione alla cattura di uccelli mediante l'uso di reti sulla base dei provvedimenti amministrativi e legislativi regionali adottati dalle Regioni Lombardia, Veneto e Toscana, richiamati al punto 1 relativo alla violazione dell'articolo 8, è avvenuta senza garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9(2), con particolare riferimento alle condizioni di rischio in cui le deroghe possono essere applicate e ai controlli che saranno effettuati, volti a limitare le deroghe allo stretto necessario e a permettere la vigilanza da parte della Commissione.

a. Le condizioni di rischio in cui le deroghe possono essere applicate

I provvedimenti adottati dalle Regioni Lombardia, Veneto e Toscana sopra richiamati non contengono alcun riferimento alle condizioni di rischio in cui le deroghe possono essere applicate. In particolare, in tali provvedimenti amministrativi e legislativi regionali non sono individuati e gestiti i rischi connessi alla cattura di esemplari appartenenti a specie non oggetto di deroga, come pure quelli connessi alla cattura di esemplari appartenenti a specie oggetto di deroga, in numero superiore a quello autorizzato.

Solo alcuni tra i più recenti provvedimenti adottati dalla Regione Veneto fanno parzialmente riferimento a tali condizioni di rischio.

b. I controlli che saranno effettuati.

I provvedimenti sopra richiamati adottati dalle Regioni Lombardia, Veneto e Toscana non contengono alcun riferimento alla condizione che i necessari controlli saranno effettuati e secondo quali modalità. Infatti, i provvedimenti si limitano a dire quali sono le autorità che svolgono ordinariamente i controlli, senza alcuna definizione di un programma di controlli rafforzati, adeguato alle condizioni di rischio (periodo della deroga, numero impianti, localizzazione e controllabilità degli impianti, orari di esercizio, catture di specie non-target, catture di un numero di uccelli superiore a quello autorizzato, precedenti casi di frode e mercato nero di uccelli illegalmente catturati da questi impianti, ecc.).

Solo il recente provvedimento adottato dalla Regione Lombardia (D.G.R. 6 settembre 2013 n. x/260) fa parziale riferimento ai controlli ed impone un numero minimo di controlli presso gli impianti di cattura e sui cacciatori che detengono richiami vivi.

Conclusioni

Conseguentemente, in base a tutto quanto precede, la Commissione ritiene che la Repubblica d'Italia sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 8(1) e all'allegato IV, lettera (a) e dell'articolo 9 (1) - (2), della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in quanto nelle Regioni Lombardia, Veneto e Toscana, è stata consentita la cattura, mediante l'utilizzo di reti, di sette specie di uccelli di cui all'allegato II della medesima Direttiva (*Columba palumbus*, *Turdus pilaris*, *Turdus philomelos*, *Turdus iliacus*, *Turdus merula*, *Vanellus vanellus*, *Alauda arvensis*), sulla base delle seguenti disposizioni:

- Regione Veneto⁵³: Deliberazione della Giunta Regionale n. 2324 del 8 agosto 2008; Deliberazione della Giunta Regionale n. 2464 del 4 agosto 2009; Deliberazione della Giunta Regionale n. 2141 del 7 settembre 2010; Deliberazione della Giunta Regionale n. 1363 del 3 agosto 2011; Deliberazione della Giunta Regionale n. 1629 del 31 luglio 2012; Delibera della Regione Veneto n. 1099 del 28.6.2013.
- Regione Toscana⁵⁴: Legge Regionale 7 Novembre 2007, n. 54; Legge regionale 18 settembre 2008, n. 47; Legge Regionale 17 settembre 2009, n. 53⁵⁵; Legge Regionale 6 ottobre 2010, n. 50⁵⁶.
- Regione Lombardia⁵⁷: Legge della regione Lombardia 3 agosto 2005 n. 14; Legge della regione Lombardia 6 agosto 2006 n. 20; Legge della regione Lombardia 6 agosto 2007 n. 21; Legge della regione Lombardia 30 luglio 2008 n. 23; Legge della regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19⁵⁸; Legge della regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16⁵⁹; Legge della regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16; Deliberazione della Giunta Regionale del 12 settembre 2012 n. IX/4036; Deliberazione Giunta regionale 6 settembre 2013 - n. X/620.

⁵³ I riferimenti degli atti in base ai quali gli impianti di cattura sono stati autorizzati non sono disponibili per gli anni precedenti il 2008.

⁵⁴ I riferimenti degli atti in base ai quali gli impianti di cattura sono stati autorizzati non sono disponibili per gli anni precedenti il 2007 né per gli anni successivi al 2010.

⁵⁵ L'articolo 2 di tale Legge è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 266 del 22 luglio 2010), per violazione dell'articolo 9 della Direttiva Uccelli.

⁵⁶ L'articolo 2 di tale Legge è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 190 del 17 giugno 2011), per violazione dell'articolo 9 della Direttiva Uccelli.

⁵⁷ I riferimenti degli atti in base ai quali gli impianti di cattura sono stati autorizzati non sono disponibili per gli anni precedenti il 2005.

⁵⁸ La Legge della regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 266 del 22 luglio 2010), per violazione dell'articolo 9 della Direttiva Uccelli.

⁵⁹ La Legge della regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16 è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 190 del 17 giugno 2011), per violazione dell'articolo 9 della Direttiva Uccelli.

La Commissione invita il Suo governo, conformemente all'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, a trasmettere le osservazioni su quanto precede entro due mesi dal ricevimento della presente lettera.

Dopo avere preso conoscenza di tali osservazioni, oppure in caso di omesso inoltro delle osservazioni entro il termine fissato, la Commissione si riserva il diritto di emettere, se del caso, il parere motivato previsto dal medesimo articolo.

Voglia gradire Signora Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria
COMMISSIONE EUROPEA